

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 01062/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1062 del 2024, proposto dall'associazione Earth, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Rizzato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la Regione Veneto, in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Cusin, Luisa Londei, Bianca Peagno e Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

della Federcaccia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

-della delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 668 del 10.6.2024, pubblicata nel B.U.R. Veneto del 14.6.2024, e della delibera della Giunta Regionale del

Veneto n. 703 del 18.6.2024, di rettifica della d.G.R. n. 668/2024, entrambe limitatamente alla parte del calendario venatorio ove si prevede:

--il prelievo della starna dal 15 settembre al 30 dicembre 2024;

--la chiusura della caccia all'avifauna acquatica (germano reale) al 30 gennaio 2025.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 del cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2024 il dott. Francesco Avino e udito per la Regione l'avv.to Peagno;

Letto il ricorso in epigrafe, con il quale l'Associazione ricorrente ha contestato la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 668 del 10 giugno 2024 (come rettificata dalla delibera 703/2024) recante l'approvazione del calendario venatorio regionale per la stagione 2024/2025, nella parte del calendario venatorio che prevede:

-il prelievo della specie "starna" (*perdix perdix*) dal 15 settembre al 30 dicembre 2024;

-la chiusura della caccia all'avifauna acquatica (germano reale) al 30 gennaio 2025;

Rilevato che l'impugnativa rimarca l'illegittimità delle previsioni del calendario venatorio per eccesso di potere sotto gli aspetti della carenza di istruttoria e di motivazione nonché per la violazione del principio di precauzione, deducendo in proposito che la Regione, senza nemmeno chiedere eventuali delucidazioni all'I.S.P.R.A., si sarebbe immotivatamente discostata dal parere di quest'ultimo Istituto che aveva evidenziato:

-quanto al prelievo della starna, l'assenza dei presupposti per cacciarla nel corso della stagione 2024/2025, rilevando in proposito che sul territorio regionale non sono presenti popolazioni naturali in grado di mantenersi nel tempo in assenza di ripopolamenti;

-quanto all'avifauna acquatica (così come per gli uccelli migratori), la necessità di fissare la data di chiusura della caccia secondo un metodo in grado di garantire la protezione completa delle relative specie durante il periodo di migrazione prenuziale, essendo perciò irragionevole il prolungamento della stagione venatoria del germano reale fino al 30.1.2025;

Vista la memoria di costituzione della Regione Veneto che si è opposta all'accoglimento del ricorso e della domanda cautelare rilevando l'infondatezza in rito e nel merito delle doglianze svolte dalla ricorrente;

Ritenuto, al sommario esame proprio della fase cautelare, che il ricorso sia sorretto da apprezzabili elementi di *fumus* nella parte in cui evidenzia il difetto motivazionale del calendario venatorio in relazione alla specie della starna (*perdix perdix*), di cui è prevista la cacciabilità nonostante le indicazioni cautelari in senso contrario dell'I.S.P.R.A. e in assenza di elementi istruttori, contraddistinti da una adeguata base scientifica, atti a smentire il parere del citato Istituto di protezione ambientale;

Considerato, quanto alla chiusura della stagione di caccia programmata in scadenza, per il germano reale, a tutto il 30.1.2025, che l'istanza cautelare non appare invece assistita dal necessario carattere di gravità del *periculum in mora*, tenuto conto della non imminente chiusura stagionale e dei tempi assai ravvicinati di definizione del giudizio nel merito, fissati con la presente ordinanza in data utile rispetto alla programmata scadenza;

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto precede, che l'istanza cautelare possa essere accolta limitatamente alla richiesta di inibire la caccia della specie della "starna" (*perdix perdix*);

Valutata l'opportunità di fissare per la discussione nel merito del ricorso l'udienza

pubblica del 12 dicembre 2024, compensando le spese della fase cautelare in considerazione della particolarità della controversia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) accoglie l'istanza di concessione delle misure cautelari nei limiti precisati in parte motiva e per l'effetto sospende l'efficacia del piano venatorio in epigrafe impugnato nella parte in cui prevede la possibilità di cacciare la specie della "starna" (*perdix perdix*).

Fissa per la discussione del merito l'udienza pubblica del 12 dicembre 2024.

Spese della fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Ida Raiola, Presidente

Francesco Avino, Referendario, Estensore

Andrea Orlandi, Referendario

L'ESTENSORE
Francesco Avino

IL PRESIDENTE
Ida Raiola

IL SEGRETARIO